

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Domenico Casalino, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte dei conti, di seguito per brevità anche "*Amministrazioni*", hanno affidato alla Consip, per quanto di competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse delle Amministrazioni per la prestazione dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione e formazione;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il DUVRI generico verrà integrato dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **25847646B9**;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema di Rilevazione Presenze, SPRING

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; "Allegato "V" - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web") definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- L'Impresa dichiara ed accetta che costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, i Piani di Qualità e i Piani di Lavoro prodotti in corso d'opera.
- Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Isabella Mastrolenzi.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 S

Oggetto e luogo della prestazione e direttore dell'esecuzione

1. La Consip, nell'interesse delle Amministrazioni, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico nonché nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Sviluppo e Manutenzione evolutiva
 - a1. Sviluppo
 - a2. Manutenzione evolutiva
 - b) Gestione applicativi e basi dati
 - b1. Gestione front-end
 - b2. Gestione back-end
 - c) Manutenzione correttiva ed adeguativa
 - c1. Manutenzione correttiva
 - c2. Manutenzione adeguativa
 - d) Supporto sistemistico
 - e) Supporto specialistico
 - f) Formazione: Addestramento utenti, WBT.

2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema di Rilevazione Presenze, SPRING

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Consip. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di Consip e/o dell'Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip e/o dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S. L'impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale.

3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici e nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 16 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo



18 S e 11 G.

6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. Le prestazioni oggetto del presente contratto potranno essere eseguite presso la sede dell'Impresa, della Consip e dell'Amministrazione.
8. In particolare, la prestazione dei servizi realizzativi e di manutenzione dovranno essere eseguiti presso le sedi dell'Impresa che dovrà allestire apposite postazioni di lavoro; l'Impresa prende atto ed accetta, comunque, che la Consip e/o le Amministrazioni potranno chiedere attività di sviluppo e/o manutenzione presso le proprie sedi senza alcun onere aggiuntivo. I servizi di gestione e di supporto agli utenti dovranno essere svolti presso le sedi Consip e/o delle Amministrazioni.
9. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
10. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.

Articolo 2 S

Durata e Affiancamento

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di **48 (quarantotto) mesi** decorrenti dalla "data di inizio attività" che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207
2. Si precisa che nell'arco degli ultimi 12 (dodici) mesi di durata contrattuale l'Impresa è tenuta ad erogare solo il servizio di "Manutenzione correttiva in garanzia" sul software dell'applicativo rilasciato al termine dei primi 36 (trentasei) mesi di contratto, non oggetto di interventi di variazione del codice da parte del Fornitore subentrato, e, in particolare, nei primi 6 (sei) mesi di tale ultimo anno di Manutenzione correttiva in garanzia l'Impresa si



impegna ad erogare il servizio di “Manutenzione su chiamata”, per un massimo di 40 (quaranta) giornate, così come specificato nel Capitolato tecnico. Si precisa che, in caso di mancata erogazione del servizio di Manutenzione su chiamata secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico, Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all’art. 11 G d’importo pari al 10% (dieci per cento) della stessa.

3. Si precisa che, nei due mesi successivi alla data di stipula l’Impresa potrà affiancare il fornitore che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
4. L’impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di attività contrattuale, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

Articolo 3 S

Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa

1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale



di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o delle Amministrazioni.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, l'impresa nell'attività di realizzazione e/o modifica del *Sito Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete)*, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
6. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare, per tutta la durata del presente contratto, gli obblighi derivanti dal rispetto di quanto previsto ai paragrafi 4.9.1 del Capitolato tecnico, adoperando, quindi, per l'erogazione dei servizi della presente fornitura, esclusivamente apparecchiature conformi allo standard Energy Star, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15. A tal fine, Consip si riserva di effettuare periodiche verifiche presso le sedi del Fornitore ovvero nei luoghi ove lo stesso esegue la fornitura, nonché, sulla base di quanto offerto in sede di partecipazione (C19), di verificare le postazioni di lavoro presso le sedi Consip e/o Amministrazione allestite direttamente dal Fornitore.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. L'impresa è tenuta a comunicare a Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.



Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 4 S

Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L'Impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla stipula e alle medesime condizioni, modalità e costi del presente contratto ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti



comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 18 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 5 S

Dimensioni massime dei singoli servizi

1. L'Impresa prende atto ed accetta che le dimensioni massime indicate nel presente articolo sono calcolate sull'intera fornitura.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei **servizi di Sviluppo e Manutenzione evolutiva** di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera a) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a **6.000** (seimila) Punti Funzione.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei **servizi di Gestione applicativi e basi dati (Gestione front-end)** di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera b1) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a **660** (seicentosessanta) Giorni Persona.
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di **Gestione applicativa e basi dati (Gestione back-end)** di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera b2) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a **4.036** (quattromilatrentasei) Giorni Persona, dei quali **40** (quaranta) Giorni Persona massimo sono attinenti al servizio di Manutenzione su chiamata di cui al precedente articolo 2 S, comma 2, **18** (diciotto) Giorni Persona sono relativi alle attività di Reperibilità fuori orario di servizio, **18** (diciotto) Giorni Persona sono relativi alle attività di Intervento on site fuori orario di servizio ed i restanti **3.960** (tremilanovecentosessanta) Giorni Persona sono relativi all'attività di Gestione back-end in orario di servizio.
5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei **servizi di Manutenzione correttiva** di cui al precedente articolo 1 S comma 1, lettera c1), la dimensione massima della *baseline* su cui operare la correzione delle malfunzioni, è pari a **7.000** (settemila) Punti Funzione. In particolare, l'Impresa prende atto ed accetta che tutto il software modificato e/o sviluppato dovrà considerarsi "in garanzia" per l'intera durata contrattuale e quindi non dovrà essere conteggiato nel canone di manutenzione correttiva. A tale proposito si sottolinea che l'elemento minimo movimentato è rappresentato dall'elemento funzione così come definito dall'IFPUG (International Function Point Users Group).
6. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei **servizi di Manutenzione adeguativa** di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera c2), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a **660**



(seicentosessanta) Giorni Persona.

7. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di **Supporto sistemistico** di cui al precedente articolo 1 S lettera d), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a **330** (trecentotrenta) Giorni Persona.
8. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di **Supporto specialistico** di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera e) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a **330** (trecentotrenta) Giorni Persona.
9. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di **Formazione** di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera f), la dimensione massima è pari a **330** (trecentotrenta) Giorni Persona e **22** (ventidue) ore di WBT.
10. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianzi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1.

Articolo 6 S

Piano della Qualità

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di inizio attività, di cui all'articolo 2 S, comma 1, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione della Consip o in un diverso tempo indicato nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, i Piani della Qualità Obiettivo e i loro successivi aggiornamenti, così come riportato nell'Appendice 6 "Cicli di vita e descrizione dei contenuti dei prodotti" al Capitolato tecnico.

Articolo 7 S

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema di Rilevazione Presenze, SPRING

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Garanzie

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Fermo restando il servizio di Manutenzione correttiva in garanzia di cui all'articolo 2 S, comma 2, per ogni obiettivo, positivamente collaudato, l'Impresa è tenuta a garantire, su chiamata di Consip o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico.

Articolo 8 S

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.
- Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

Articolo 9 S

Pianificazione delle attività

1. L'impresa, entro **10 (dieci) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di stipula, dovrà consegnare alla Consip il "Piano di subentro" contenente le attività di inizio fornitura previste in termini di modalità e tempistica, nonché i curricula del personale da impiegare nei vari servizi oggetto della fornitura come meglio specificato nel Capitolato tecnico e nelle sue Appendici.
2. L'Impresa, entro **30 (trenta) giorni solari** decorrenti dalla data inizio attività, di cui all'articolo 2 S, comma 1, dovrà consegnare alla Consip il "Piano di lavoro generale" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.
3. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.



4. Successivamente al Piano di lavoro generale di cui al precedente comma 2, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
5. I Piani di subentro e quello di lavoro generale saranno sottoposti ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione di Consip della mancata approvazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
6. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
7. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Consip e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

Articolo 10 S

Produttività e risorse impiegate

1. L'Impresa dichiara che la produttività (espressa in punti funzione per giorni persona come valore medio sul servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva) è pari a _____.
2. L'Impresa (*o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria*) dovrà indicare, tra la proprie risorse, i seguenti referenti:
 - un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____);
 - un Responsabile del servizio di Sviluppo e MEV (nella persona di _____);
 - un Coordinatore delle attività di gestione (nella persona di _____);
 - un Gestore della configurazione (nella persona di _____);
 - i seguenti referenti aggiuntivi, se offerti nell'Offerta tecnica, nella/e persona/e di _____, quale riferimento per _____, affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nelle persone dei propri Responsabili,



possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.

3. L'Impresa dovrà consegnare, con il piano di subentro, i *curricula* degli ulteriori referenti previsti dal paragrafo 4.8 del Capitolato tecnico, nonché degli eventuali referenti aggiuntivi - ove proposti nell'Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Consip e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta.
4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico e nelle sue Appendici, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
5. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
6. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
8. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5



(cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.

11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 2% (due per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 11 S

Consegna dei prodotti

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico e nelle sue Appendici, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 15 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a "*ritardo o mancata consegna dei prodotti*".
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

Articolo 12 S

Collaudo, verifiche di conformità ed accettazione

1. In corso di contratto la Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni rese volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte



sotto il profilo tecnico-funzionale.

2. Tali verifiche verranno effettuate con cadenza almeno trimestrale.
3. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
5. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
6. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Consip potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
7. Il responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
8. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di Manutenzione evolutiva, Correttiva ed Adeguativa, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.

Articolo 13 S

Monitoraggio

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di



garanzia circa l'integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.

5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

Articolo 14 S

Servizio di formazione

1. L'Impresa si obbliga, dietro richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione, ad erogare il servizio di Formazione, secondo la quantificazione prevista nell'articolo 5 S, comma 5 e le modalità specificate nel Capitolato tecnico.
2. La Consip e/o l'Amministrazione provvederà a comunicare tempestivamente all'Impresa l'ubicazione dei locali ove dovrà essere prestata l'attività di formazione, ovvero la sede e gli utenti a cui erogare il servizio. Si precisa che nell'erogazione del servizio di Formazione sono da considerarsi inclusi i materiali didattici.
3. La formazione professionale sarà effettuata con tecnologie accessibili.
4. Il servizio dovrà essere erogato durante il normale orario lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
5. L'Impresa dovrà rendersi disponibile per l'erogazione dei servizi di formazione e addestramento all'utente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto.
6. Al termine delle singole sessioni formative e/o di addestramento, l'Impresa si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria, in lingua italiana, agli utenti del servizio di formazione e/o addestramento.
7. Il numero di giorni effettivamente erogati saranno rendicontati mensilmente e sottoposti all'approvazione da parte della Consip.

Articolo 15 S

Penali

1. **Soglie di riferimento e termini di consegna migliorativi.** Qualora le soglie di riferimento degli indicatori di qualità od i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi citati nei successivi commi siano migliorati dall'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuove soglie e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara.
2. **Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale.** Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino



all'approvazione, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità SLCP - "Slittamento della consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio", nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.

3. **Ritardo nella consegna del Piano di Subentro.** Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del Piano di Subentro, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità SLCP - "Slittamento della consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio", nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Consip applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.
4. **Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro.** Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità SCPL - "Slittamento della consegna del Piano di Lavoro dell'obiettivo", nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Consip applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.
5. **Ritardo nella consegna del Rapporto dei Livelli di Servizio.** Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna periodica del Rapporto dei Livelli di Servizio, rispetto ai termini indicati nel Capitolato tecnico, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità SLCP - "Slittamento della consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio", nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Consip applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.
6. **Ritardo nella consegna di un prodotto/documento.** Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti nel Piano di Lavoro per la consegna dei Prodotti o per le attività o, dei termini altrimenti concordati con Consip, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità SLCP - "Slittamento della consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio", Consip applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.



7. **Sospensione del collaudo o verifiche di conformità.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità SPCO - "Giorni di sospensione del collaudo", la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.
8. **Eccesso di rilievi tollerati sulla fornitura.** In relazione all'indicatore RLFN - "Rilievi sulla fornitura", qualora il numero globale di rilievi emessi su adempimenti contrattuali attribuibili direttamente alla gestione della fornitura raggiunga il numero massimo tollerato, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari allo 0,4‰ (zero virgola quattro per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, per ogni rilievo eccedente il valore di soglia.
9. **Slittamento dei tempi di ripristino dell'operatività.** In relazione all'indicatore TROA - "Tempestività di ripristino della operatività del software", la Consip si riserva di applicare una penale pari allo 0,4‰ (zero virgola quattro per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, per ogni 10% (dieci per cento) o frazione al di sotto del valore di soglia.
10. **Slittamento dei tempi di ripristino dell'operatività in garanzia.** In relazione all'indicatore TROA - "Tempestività di ripristino della operatività del software", qualora la rilevazione sia effettuata negli ultimi 12 (dodici) mesi di validità contrattuale, la Consip si riserva di applicare una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, per ogni ora o frazione eccedente il valore di soglia.
11. **Affidabilità del software rilasciato in fase di avvio di esercizio.** In relazione all'indicatore DFES - "Difetti in fase di avvio di esercizio", la Consip si riserva di applicare una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, per ogni difetto eccedente il valore soglia.
12. **Mancato rispetto della durata dell'obiettivo.** Per ogni giorno lavorativo che determina il superamento del valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità SLOB - "Slittamento dell'obiettivo", la Consip applicherà una penale pari allo 0,4‰ (zero virgola quattro per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1.
13. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 3 S comma 7, la Consip si riserva di applicare una penale pari allo 0,4‰ (zero virgola quattro per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, per ogni giorno verificato di inadempimento.



14. **Mancato rispetto del mix di risorse professionali.** In relazione all'indicatore RMFP - "Rispetto del mix di risorse professionali", la Consip si riserva di applicare una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, per ogni punto di scostamento dal valore di soglia previsto per la singola figura professionale.
15. **Inefficacia degli interventi di MAC in garanzia.** In relazione all'indicatore IFMC - "Inefficacia degli interventi di manutenzione correttiva", durante il periodo di garanzia, la Consip applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, per ogni segnalazione di malfunzionamento che persiste dopo un intervento correttivo che determina il superamento del valore di soglia.
16. **Eccesso di rilievi tollerati sull'obiettivo.** In relazione all'indicatore RLOB - "Rilievi sull'obiettivo", la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, per ogni rilievo eccedente il valore di soglia.
17. **Eccesso di rilievi sul servizio di Manutenzione correttiva.** In relazione all'indicatore RLMC - "Rilievi sul servizio di Manutenzione correttiva", la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, per ogni rilievo eccedente il valore di soglia.
18. **Eccesso di rilievi sul servizio di Gestione applicativi e basi dati.** In relazione all'indicatore RAGA - "Rilievi sul servizio di Gestione applicativa", la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, per ogni rilievo eccedente il valore di soglia.
19. **Mancato rinnovo certificazioni professionali.** Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata anche una sola delle certificazioni in possesso delle risorse professionali, così come indicato nel Capitolato tecnico, per un periodo superiore ad un mese, la Consip si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, per ogni mese successivo, o frazione, in cui perdura tale situazione.
20. **In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto,** la Consip si riserva di applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo"



- comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
21. La Consip si riserva di applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
 - ii. immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
22. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
23. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
24. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
25. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Impresa stessa.
26. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
27. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.



Articolo 16 S

Corrispettivo

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari ad € _____, ____ = (_____/00), comprensivi degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali che sono pari a zero.
2. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici) per il valore unitario di cui al successivo comma 5.
3. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di definizione e calcolato sulla base della tariffa media ponderata relativa al mix di figure professionali previsto per tali obiettivi e alle tariffe di cui al successivo comma 7.
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "giorni persona a consumo" o "continuativa a consumo", il corrispettivo è determinato sulla base della tariffa media ponderata relativa al mix di figure professionali previsto per tali servizi e alle tariffe di cui al successivo comma 8 come risultante dal consuntivo riportato nel "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico.
5. Il corrispettivo unitario di ogni singolo F/P è pari a € _____, ____ = (_____/__).
6. In relazione al servizio di Manutenzione correttiva, il corrispettivo mensile del canone è pari a € _____,00 = (_____/00).
7. Le tariffe giornaliere (giorno lavorativo pari ad 8 ore) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

| Figura professionale | Euro/giorno |
|---------------------------|----------------------------|
| Capo progetto | € _____, ____ = (_____/__) |
| Analista funzionale | € _____, ____ = (_____/__) |
| Analista programmatore | € _____, ____ = (_____/__) |
| Specialista di prodotto | € _____, ____ = (_____/__) |
| Specialista di tecnologia | € _____, ____ = (_____/__) |
| Specialista di tematica | € _____, ____ = (_____/__) |
| Formatore | € _____, ____ = (_____/__) |

8. Si precisa che, il corrispettivo contrattuale massimo indicato al precedente comma 1, nonché le singole voci dettagliate nel medesimo per ogni singolo servizio, sono



calcolate sulla base delle dimensioni massime dell'intera fornitura per un corrispettivo massimo di

- € _____, ____ = (____/____) per il servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva;
- € _____, ____ = (____/____) per il servizio di Gestione Applicativi e basi dati;
- € _____, ____ = (____/____) per il servizio di Manutenzione adeguativa;
- € _____, ____ = (____/____) per il servizio di Supporto specialistico;
- € _____, ____ = (____/____) per il servizio di Supporto sistemistica;
- € _____, ____ = (____/____) per il servizio di Formazione.

9. Laddove la prestazione giornaliera, remunerata a consumo, sia inferiore a 8 (otto) ore, la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale a seconda della tipologia di servizio, utilizzando la tariffa media ponderata relativa al mix di figure professionali previsto per tale prestazione oppure le tariffe di cui al precedente comma 7.
10. La reperibilità fuori orario di servizio sarà remunerata al 10% (dieci per cento) della tariffa corrispondente alla figura professionale impiegata di cui al precedente comma 7.
11. Per gli interventi on site fuori orario di servizio le tariffe orarie per figura professionale verranno maggiorate del 30% (trenta per cento) rispetto alle tariffe di cui al precedente comma 7.
12. Per gli obiettivi per i quali è applicata una misurazione dell'impegno in modalità progettuale a corpo, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione/Giorni Persona (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) approvato nella fase di definizione e consuntivato in ragione delle tariffe di cui ai precedenti comma 5 e 7.
13. Per i servizi per i quali è prevista una gestione in Giorni Persona a consumo o continuativa a consumo, il corrispettivo è determinato, come risultante dal consuntivo riportato nel "Piano di Lavoro Generale" relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e calcolato in ragione delle tariffe giornaliere di cui al precedente comma 7.
14. In relazione al servizio di Gestione applicativa e basi dati il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
 - a) 90% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 17 S "Fatturazione";
 - b) 10% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione, così suddiviso: 3% al raggiungimento, per il periodo di riferimento, dell'indice IP1, 3% al raggiungimento, per il periodo di riferimento, dell'indice



IP2 e l'ulteriore 4% al raggiungimento, per il periodo di riferimento, dell'indice IP3 di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17 S "Fatturazione".

15. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
17. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
18. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
19. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Articolo 17 S

Fatturazione

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità:
 - A. Per obiettivi di tipo progettuale con ciclo di vita completo come definito nel Capitolato tecnico, per ciascun obiettivo:
 - per il 10% (dieci per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 7, al termine della fase di definizione;
 - per il 30% (trenta per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 7, al termine della fase di analisi;
 - per il 20% (venti per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 7, al termine della fase di realizzazione;
 - per il restante 39,5% (trentanove virgola cinque per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 7 all'esito positivo del collaudo, unitamente agli importi relativi



all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo.

- il restante 0,5% (zero virgola cinque per cento) verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- B. Per obiettivi di tipo progettuale con ciclo di vita ridotto come definito nel Capitolato tecnico, per ciascun obiettivo:
- per il 10% (dieci per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 7, al termine della fase di definizione;
 - per il 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 7, al termine della fase di analisi e disegno;
 - per il restante 39,5% (trentanove virgola cinque per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 7, all'esito positivo del collaudo, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio;
 - il restante 0,5% (zero virgola cinque per cento) verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- C. Per obiettivi di tipo progettuale con ciclo di vita breve o a fase unica, per ciascun intervento:
- per il 99,5% (novantanove virgola cinque per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 7, all'esito positivo del collaudo/accettazione;
 - il restante 0,5% (zero virgola cinque per cento) verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- D. Per i servizi di Gestione applicativi e basi dati siano essi erogati in modalità continuativa a consumo che in modalità progettuale a corpo:
- a) con riferimento alla parte fissa del 90% di cui all'art. 16 S, comma 15, lettera a): con cadenza mensile posticipata per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, come risultanti dal Consuntivo attività approvato dalla Consip, di cui al precedente articolo 16 S, commi 7 e 8, ovvero sulla base del corrispettivo pattuito, fermo restando che lo 0,5% (zero virgola



cinque per cento) verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

b) con riferimento alla parte variabile del 10% di cui all'art. 16 S, comma 15, lettera b): in via posticipata semestralmente al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento degli indici di prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico ed indicato nel Piano della Qualità, secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, commi 7 e 8, ovvero sulla base del corrispettivo pattuito, fermo restando che lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

E. Per i servizi di Formazione e addestramento all'utente e WBT, Supporto sistemistico e Supporto specialistico erogati in modalità a consumo: con cadenza mensile, per un importo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S comma 7 commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip, fermo restando che lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

F. Per il servizio a canone di Manutenzione correttiva: con cadenza mensile, in via posticipata, per un importo di cui al precedente art. 16 S, comma 6, fermo restando che lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/analisi/disegno/realizzazione sono corrisposti in modo funzionale al raggiungimento dell'obiettivo. Pertanto, si precisa che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile all'Impresa le somme rese per le fasi precedenti, come sopra indicate e già corrisposte da Consip, verranno restituite dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile all'Impresa, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.

2. Ciascuna fattura, anche nel caso di RTI, dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al C.I.G. (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola



tipologia di attività (manutenzione e gestione con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario, *eventuale* nel caso di subappalto l'importo che verrà liquidato al subappaltatore. Si precisa che, in fattura, la dicitura dei servizi di "Formazione e addestramento all'utente" di cui all'articolo 1 S, comma 1, lettera d), deve essere: "Addestramento all'utente". Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.

3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip, previo accertamento della prestazione effettuata, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa _____ presso _____, Ag.

in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota:

alla _____(mandante)



presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla _____(mandante)

presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

Articolo 18 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine



all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 12 S "Collaudo, verifiche di conformità ed accettazione", art. 7 S "Garanzie", art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa", art. 19 S "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari".



4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 19 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, terzo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Consip e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di



cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

- 7 L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 6 S - Piano della Qualità

Articolo 7 S - Garanzie

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività

Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema di Rilevazione Presenze, SPRING

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 11 S - Consegna dei prodotti

Articolo 15 S - Penali

Articolo 18 S - Risoluzione

Articolo 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credit

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs 231/2001

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante
